

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2024

550/2024/S/EEL

CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI CLIENTI FINALI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1321^a riunione del 17 dicembre 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, recante "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore", e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 602/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 602/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 136/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 136/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 137/2015/E/eel di "avvio di un'istruttoria conoscitiva su segnalate anomalie nella gestione degli adempimenti

- connessi alla risoluzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica da parte di Enel Distribuzione” (di seguito: deliberazione 137/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 311/2016/E/eel di chiusura della predetta istruttoria conoscitiva (di seguito: deliberazione 311/2016/E/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/eel (di seguito deliberazione 553/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito deliberazione 37/2020/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 624/2016/S/eel (di seguito: deliberazione 624/2016/S/eel);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Regolamento sanzioni);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A).

FATTO:

1. In data 23 febbraio 2015 Enel Distribuzione S.p.A., ora e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o società), aveva risolto, con effetto dal 1 aprile 2015, il contratto di trasporto con un proprio utente (Esperia S.p.A.), per inadempimento di quest'ultimo.
2. Nelle successive comunicazioni ai clienti finali, titolari di punti di prelievo associati ad Esperia (controparte del distributore nel contratto di trasporto di energia elettrica), e-distribuzione aveva indicato la data del 10 marzo 2015, quale termine ultimo per la presentazione (da parte del venditore eventualmente prescelto nel mercato libero) della richiesta di *switching* funzionale ad evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza.
3. Alcuni clienti finali interessati da tale risoluzione, gestori di servizi idrici, avevano lamentato anomalie e inadempienze nella gestione, da parte di e-distribuzione, degli adempimenti informativi connessi alla risoluzione del contratto di trasporto che avrebbero reso materialmente impossibile, stanti le tempistiche previste dalla regolazione in tema di *switching*, cambiare fornitore in tempo utile con effetto dal 1 aprile 2015, con conseguente necessario transito degli stessi (almeno per un mese) nel ben più oneroso servizio di salvaguardia.
4. Pertanto, per far fronte a tale situazione di urgenza, con deliberazione 136/2015/R/eel l'Autorità aveva adottato, in via eccezionale, disposizioni speciali per assicurare, limitatamente ai predetti gestori dei servizi idrici, di poter ottenere l'esecuzione dello *switching* con effetto dal 1 aprile 2015.
5. Contestualmente all'adozione della deliberazione 136/2015/R/eel, l'Autorità, con deliberazione 137/2015/E/eel, aveva avviato un'istruttoria conoscitiva sulle

modalità di gestione, da parte di e-distribuzione, degli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di trasporto di energia elettrica, con particolare riferimento al rispetto degli adempimenti informativi previsti dalla deliberazione ARG/elt 4/08, limitatamente ai clienti finali gestori del servizio idrico integrato e ai soli clienti finali per i quali è stato attivato, con effetto dal 1 aprile 2015, il servizio di salvaguardia.

6. Nell'ambito della suddetta istruttoria conoscitiva, e-distribuzione aveva fornito informazioni e documenti (acquisiti con prot. Autorità 2867 del 1 febbraio 2016 e con prot. Autorità 14006 del 13 maggio 2016), a seguito di richiesta degli uffici dell'Autorità (prot. 38385 del 23 dicembre 2015) e di un incontro svoltosi, in data 11 maggio 2016, presso la sede di quest'ultima.
7. In esito all'istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione 311/2016/E/eel, era emerso che i clienti finali interessati (dalla citata risoluzione del contratto) avrebbero avuto a disposizione un limitato periodo di tempo per potersi attivare e scegliere un nuovo fornitore nel mercato libero.
8. Pertanto, con deliberazione 624/2016/S/eel l'Autorità ha avviato nei confronti di e-distribuzione il presente procedimento per l'accertamento in particolare della violazione dell'art. 12, comma 7, della deliberazione ARG/elt 4/08, che impone all'impresa distributrice di indicare, ai clienti finali interessati dalla risoluzione, la data entro la quale deve pervenire, dal nuovo venditore del mercato libero eventualmente prescelto, la richiesta di switching "*in modo da evitare, per quanto possibile, l'attivazione del servizio di ultima istanza*" (art. 12, comma 7), e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
9. Nella medesima deliberazione di avvio è stato provvisoriamente determinato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sanzioni, l'importo della sanzione pecuniaria irrogabile a e-distribuzione, prevedendo che l'eventuale pagamento di un terzo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione di avvio avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sanzioni).
10. Con nota 6 dicembre 2016 (acquisita con prot. Autorità n. 36530 del 9 dicembre 2016), la società ha comunicato di non aderire alla predetta chiusura con procedura semplificata; pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento sanzioni, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
11. Successivamente e-distribuzione ha presentato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 1768 del 18 gennaio 2017) e con nota 17 febbraio 2021 (acquisita con prot. Autorità 7022) ha risposto alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento (prot. Autorità 2422 del 19 gennaio 2021).
12. Con nota 15 giugno 2021 (prot. Autorità 24602), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
13. Infine, con nota 29 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 30203 del 30 luglio 2021) la Società ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

14. Con la deliberazione ARG/elt 4/08 l’Autorità ha, tra l’altro, regolato il servizio di trasporto dell’energia elettrica nei casi di inadempimento da parte del venditore (utente del dispacciamento e controparte del contratto di trasporto di energia elettrica), prevedendo in tali casi, a carico dell’impresa distributrice che intenda risolvere il contratto, degli adempimenti informativi a tutela dei clienti finali titolari di punti di prelievo (POD) associati al venditore inadempiente. L’art. 13 dell’Allegato A alla predetta deliberazione prevede, infatti, che l’impresa distributrice debba:
- i. diffidare per iscritto il venditore ad adempiere entro un termine, decorso inutilmente il quale il contratto di trasporto si intende risolto (art. 13, comma 1);
 - ii. qualora il venditore non adempia alla predetta diffida, *“inviare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal mancato adempimento, ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati al venditore inadempiente”* una comunicazione recante le informazioni dettagliate di cui al precedente art. 12, comma 6 (art. 13, comma 2, lett. b).
15. In particolare, tra le suddette informazioni ai clienti finali l’impresa distributrice è tenuta a indicare la data *“entro la quale l’eventuale nuovo venditore del mercato libero scelto dal cliente finale deve comunicare all’impresa distributrice la richiesta di switching relativa ai punti di prelievo del cliente, e la data a partire dalla quale, in ipotesi di tale scelta da parte del cliente, egli potrà essere fornito dal venditore prescelto, eventualmente evitando, se compatibile con le tempistiche del processo in corso, l’attivazione del servizio di ultima istanza”* (art. 12, comma 6, lettera d).
16. La data entro la quale deve pervenire la richiesta di *switching* deve, inoltre, essere indicata dall’impresa distributrice *“in modo da evitare, per quanto possibile, l’attivazione del servizio di ultima istanza”* (art. 12, comma 7); ciò al fine di ridurre il disagio dei clienti finali interessati, loro malgrado, dalla risoluzione del contratto di trasporto e di evitare il loro passaggio ai servizi di ultima istanza e, in particolare, al più oneroso servizio di salvaguardia.
17. Nell’adempimento dei sopra richiamati obblighi informativi, a beneficio dei clienti finali titolari di punti di prelievo associati al venditore inadempiente, la diligenza richiesta all’impresa distributrice, trattandosi di operatore professionale, è quella c.d. specifica di cui all’art. 1176, comma 2, del codice civile.

Contestazioni

18. Sulla base degli elementi acquisiti dagli Uffici nell’ambito della istruttoria conoscitiva chiusa con deliberazione 311/2016/E/eel, risultava emergere la

potenziale violazione da parte di e-distribuzione degli obblighi informativi previsti a favore dei clienti finali in caso di risoluzione del contratto di trasporto e in particolare dell'art. 12, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08. Pertanto, con deliberazione 624/2016/S/eel è stato avviato il presente procedimento sanzionatorio con cui è stata contestata alla società la violazione della citata disposizione, che impone all'impresa distributrice di indicare, ai clienti finali interessati dalla risoluzione, la data entro la quale deve pervenire, dal nuovo venditore del mercato libero eventualmente prescelto, la richiesta di switching in modo “*da evitare, per quanto possibile, l'attivazione del servizio di ultima istanza*” (art. 12, comma 7).

19. Segnatamente, veniva contestato che:

- l'intervallo di tempo tra la data di spedizione delle comunicazioni ai clienti finali (avvenuta il giorno 25 febbraio 2015) e l'ultima data utile (il successivo 10 marzo) per far pervenire le richieste di *switching* da parte del venditore prescelto, e quindi per non essere trasferiti nei servizi di ultima istanza, era di soli giorni 9 lavorativi, cui dovevano essere sottratti i giorni necessari per la consegna delle predette comunicazioni che e-distribuzione risultava avere inviato a mezzo posta ordinaria (dunque, per il 90% dei casi pari a 4 giorni lavorativi e per il 98% dei casi pari a 6 giorni lavorativi, secondo quanto riportato sul sito *internet* di Poste Italiane);
- il periodo rimanente al cliente finale dopo il ricevimento della comunicazione, pari nel migliore dei casi a soli 5 giorni lavorativi, sembrava risultare eccessivamente breve, considerato che in tale arco temporale il cliente doveva effettuare una ricerca di mercato, stipulare un contratto di fornitura col nuovo fornitore selezionato e questi doveva trasmettere la richiesta di *switching* a e-distribuzione;
- infine, la società Esperia, utente del dispacciamento, era stata indicata quale “il Suo Venditore” anche nelle comunicazioni ai clienti finali che avevano in essere un contratto di vendita con altra società e che quindi non conoscevano Esperia, potendo ingenerare confusione nei predetti clienti finali.

Argomentazioni difensive di e-distribuzione e loro valutazione

20. Nella memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 1768 del 18 gennaio 2017), nella successiva nota 17 febbraio 2021 (prot. Autorità 7022) e nella memoria di replica (prot. 30203 del 30 luglio 2021) alle risultanze istruttorie, e-distribuzione ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento, ritenendo infondate le contestazioni mosse nei suoi confronti.
21. Solo nell'ultima memoria difensiva, depositata dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie, la società ha svolto argomentazioni e allegato documentazione dirimenti al fine di dimostrare la diligenza della propria condotta e, dunque, l'insussistenza delle violazioni contestate.
22. Con riguardo al profilo inerente alla modalità di invio delle comunicazioni ai clienti finali, con la memoria di replica alle risultanze istruttorie e-distribuzione,

ribadita la mancata previsione nella regolazione di una specifica modalità di invio delle comunicazioni ai clienti finali, ha dedotto di non avere utilizzato, nella fattispecie, la posta ordinaria, bensì il servizio di Poste Italiane denominato “*Billing Mail*” e ha prodotto il contratto che regolava la prestazione del servizio da parte di Poste Italiane a favore delle società del Gruppo Enel, tra cui l’allora Enel Distribuzione S.p.A. Dai documenti allegati a tale contratto risulta che tale servizio:

- i) garantiva la consegna delle comunicazioni per il 90% dei casi entro 3 giorni lavorativi dalla data di accettazione (nel caso di specie il 25 febbraio), anziché 4 giorni lavorativi previsti per la posta ordinaria, ed entro 5 giorni per il 98% dei casi;
 - ii) assicurava il monitoraggio *near real time* delle spedizioni, l’*alerting* personalizzato, nonché la tracciatura e rendicontazione dell’esito delle consegne, con indicazione delle motivazioni in caso di mancato recapito, opzioni non sussistenti per la posta ordinaria, né per quella prioritaria.
23. In ordine, poi, alla posta prioritaria, e-distribuzione ha dedotto che, se l’avesse utilizzata, avrebbe dovuto scegliere l’opzione con spedizione *online*, scelta necessitata nel caso di specie, stante il numero assai elevato di comunicazioni (oltre 7.000), al fine di non doverle stampare e imbustare autonomamente con tempi notevolmente più lunghi. La scelta della posta prioritaria con spedizione *on line* avrebbe comportato, tuttavia, come scritto sul sito di Poste Italiane, che “*ai tempi di recapito indicati [per la posta prioritaria] si sommano i seguenti tempi di lavorazione: stampa in un giorno lavorativo (T+1)*”, per un totale dunque di 5 giorni lavorativi per il 98% degli invii, di cui per l’80% 2 giorni lavorativi.
24. A fronte di quanto sopra, pertanto, la posta prioritaria con spedizione *on line* risulta avere uno scarto modesto, di 1 solo giorno lavorativo (in meno), sui tempi di consegna della maggior parte delle comunicazioni (80%) rispetto al servizio di *Billing Mail* utilizzato dalla società; per il 10% delle comunicazioni, invece, quest’ultimo servizio del Gruppo Enel risulta addirittura più vantaggioso, con uno scarto di 2 giorni lavorativi (in meno) rispetto alla posta prioritaria *on line*, mentre per la residua percentuale di comunicazioni, i tempi di recapito risultano i medesimi per i due servizi postali considerati.
25. Con riguardo al servizio di posta prioritaria, occorre altresì tenere conto che l’introduzione del recapito a giorni alterni in alcuni Comuni del territorio nazionale avrebbe potuto allungare i predetti tempi di consegna, circostanza questa evidenziata da ED nella memoria di replica e risultante anche dal sito di Poste Italiane.
26. Inoltre, come osservato dalla società nella memoria di replica, mentre le percentuali di recapito con le tempistiche indicate da Poste Italiane per le varie modalità di consegna, inclusa la posta prioritaria, sono dati statistici basati sulla *totalità* delle spedizioni effettuate da Poste Italiane, le percentuali di recapito entro i termini previsti nel contratto stipulato tra Poste Italiane ed Enel Servizi S.r.l. con riferimento al servizio di *Billing Mail* riguardano *proprio e solo* le spedizioni del Gruppo Enel.

27. Infine, come risultante dalla documentazione allegata al contratto prodotto da e-distribuzione con la memoria di replica, a differenza delle altre modalità di consegna il servizio di *Billing Mail* utilizzato da e-distribuzione assicurava non solo la notizia dell'esito della consegna al destinatario, ma altresì l'indicazione delle motivazioni in caso di mancato recapito, il monitoraggio *near real time* e l'*alerting* personalizzato, servizi ad alto valore aggiunto utili – stante la delicatezza delle comunicazioni in questione – a garantire l'effettivo recapito ai clienti finali interessati.
28. Dunque, nel caso in esame e-distribuzione non si era avvalsa della posta ordinaria per le prescritte comunicazioni ai clienti finali, ma aveva utilizzato il più performante servizio di *Billing Mail*, oggetto di specifico contratto tra Poste Italiane S.p.A. e il Gruppo Enel.
29. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, non vi sono ragioni per ritenere che l'utilizzo del servizio di *Billing Mail* per inviare le comunicazioni ai clienti finali nel caso di specie sia stata una scelta negligente della società.
30. Con riguardo al profilo della congruità del termine concesso ai clienti finali per la presentazione delle richieste di *switching*, la regolazione invero non indica un preciso numero di giorni, ma si limita a richiedere che il termine sia congruo, rimettendo siffatta valutazione alle peculiarità del singolo caso concreto e alla diligenza dell'impresa di distribuzione. Analogamente, con riferimento alla previsione della non attivazione "*per quanto possibile*" del servizio di ultima istanza, la regolazione non esclude a priori, *tout court*, l'attivazione di detto servizio, ma richiede che l'impresa distributrice si adoperi affinché nella comunicazione ai clienti finali, successiva alla risoluzione del contratto di trasporto, siano indicate delle tempistiche che riducano l'eventualità che siano attivati i più onerosi servizi di ultima istanza.
31. La *ratio* di tali disposizioni è quella di tutelare il cliente finale che, per cause ad esso non imputabili (la risoluzione del contratto di trasporto tra impresa di distribuzione e venditore per inadempimento di quest'ultimo), si ritrovi senza il proprio venditore. È evidente, tuttavia, che non potendosi imporre all'impresa di distribuzione di effettuare scelte a proprio detrimento, occorre procedere ad un contemperamento tra gli interessi di quest'ultima, quelli dei clienti finali coinvolti e infine quelli del sistema. E proprio in ragione di tale contemperamento la regolazione reca l'inciso "*per quanto possibile*".
32. La società ha dedotto che la data di invio della diffida al venditore inadempiente non poteva essere differita, stante l'inadempimento ormai conclamato e l'ingente debito accumulato che avrebbe finito per gravare, in ultima istanza, sul sistema e che, proprio al fine di tutelare "quanto più possibile" i clienti interessati dalla risoluzione del contratto di trasporto, aveva indicato quale data entro cui far pervenire le richieste di *switching* al fine di evitare i servizi di ultima istanza la (più lontana) data del 10 marzo, anziché la fine del mese di febbraio (come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08).
33. Peraltro, con riguardo ai clienti finali transitati nel più oneroso servizio di salvaguardia, come evidenziato nella memoria replica dalla società, non si tratta

- di clienti domestici ma di soggetti che rivestono la qualifica di operatori professionali e che, come tali, avrebbero dovuto essere in grado di compiere scelte consapevoli e tempestive anche in ordine al proprio fornitore di energia elettrica. e-distribuzione ha altresì dedotto che la metà dei POD associati a clienti finali transitati in salvaguardia, a distanza di un mese si trovava ancora in tale regime, a ulteriore dimostrazione dell'irrilevanza della concessione di un termine più lungo per presentare richiesta di *switching*.
34. Inoltre, si rileva che, in esito all'evoluzione dell'assetto regolatorio che ha riformato il processo di *switching* e di attivazione dei servizi di ultima istanza nel settore elettrico, con la deliberazione 553/2016/R/eel l'Autorità ha ridotto le tempistiche di attivazione dei predetti servizi e, parallelamente, rafforzato il concetto di temporaneità che essi devono assumere, agevolando le procedure per l'uscita dai medesimi da parte dei clienti finali.
35. Al contempo, con la predetta deliberazione, l'Autorità ha affidato al Sistema Informativo Integrato (SII) istituito presso l'Acquirente Unico, in qualità di soggetto terzo nonché responsabile dell'attivazione dei servizi, il compito di trasmettere ai clienti finali interessati la comunicazione contenente le informazioni utili per consentire ai medesimi di gestire la propria fornitura a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto.
36. Da ultimo, come osservato dalla società nella memoria di replica, la stessa Autorità con deliberazione 37/2020/R/eel, allo scopo di ridurre il rischio di esposizione finanziaria del sistema (e dunque dell'esigenza di copertura da parte del sistema dei relativi costi) nell'intervallo temporale intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto di trasporto e il successivo *switching* o attivazione dei servizi di ultima istanza, ha *azzerato* il tempo di risoluzione contrattuale con attivazione pressoché immediata del servizio di ultima istanza dal giorno successivo alla data di efficacia della risoluzione contrattuale e dunque passaggio immediato dei clienti finali coinvolti a tale servizio. Ciò a conferma del fatto, come già detto nel precedente punto 31, che le previsioni di cui all'art. 12, commi 6 e 7 dell'Allegato alla deliberazione ARG/elt 4/08 devono interpretarsi temperando le esigenze dei clienti finali coinvolti nella risoluzione con quelle del sistema.
37. Le suseposte circostanze consentono, pertanto, di ritenere non incongruo il termine concesso da e-distribuzione per la presentazione delle richieste di *switching* nel caso *de quo*. L'utilizzo, infatti, del servizio di *Billing Mail* per le comunicazioni ai clienti finali ha comportato tempi di consegna *più rapidi* non solo della posta ordinaria, ma, per una parte (10%) delle comunicazioni inviate, anche della posta prioritaria con spedizione *on line*. Pertanto, considerato che tra la data di invio delle comunicazioni ai clienti finali interessati (25 febbraio 2015) e la data ultima per presentare richiesta di *switching* (10 marzo 2015) intercorrevano 9 giorni lavorativi, nel 90% dei casi i clienti hanno avuto a disposizione 6 giorni lavorativi, anziché 5 come emergeva dalla deliberazione di avvio, per trovare un nuovo fornitore e tale termine, anche tenuto conto che al tempo non ne era stata definita la durata, non risulta incongruo.

38. Infine, si ritiene di accogliere le argomentazioni svolte da e-distribuzione in ordine alla correttezza della formulazione utilizzata nelle comunicazioni ai clienti finali. Infatti, come già evidenziato nelle risultanze istruttorie, la regolazione *pro tempore* vigente, segnatamente l'art. 12, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, parlava esclusivamente di "venditore". Inoltre, la circostanza che la successiva regolazione abbia sostituito tale parola con la locuzione "Suo utente del trasporto e dispacciamento", dimostra inequivocabilmente che un siffatto obbligo prima non sussisteva. Da ultimo, come rappresentato dalla società, anche l'utilizzo della locuzione "utente del dispacciamento" in *tutte* le comunicazioni ai clienti finali (non essendo e-distribuzione a conoscenza della contrattualizzazione a valle del contratto di trasporto ovvero delle effettive controparti commerciali dei clienti), a fronte della mancanza di tale locuzione tecnica nella deliberazione ARG/elt 4/08 richiamata nelle medesime comunicazioni, avrebbe verosimilmente ingenerato confusione nei clienti finali.
39. Alla luce degli elementi acquisiti nel corso del procedimento le violazioni contestate non risultano sussistere.

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 624/2016/S/eel;
2. di comunicare il presente provvedimento a e-distribuzione mediante PEC all'indirizzo e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini